

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

OGGETTO: d.d.l.. Intervento per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.AA.BB.) e modalità per l'estinzione.

DECISIONE: La III Commissione, nella seduta del 17 marzo 1983, a voti unanimi, esprime parere favorevole sul d.d.l. in oggetto nel testo allegato parte integrante della presente decisione.



RELATORE - VINCENZO BINETTI

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

la sentenza n.173 del 17.7.81, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illigittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art.25 del D.P.R. 24.7.77, n.616, relative al trasferimento ai co muni delle funzioni, del personale e dei beni delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza, ripropone la necessità di emanare delle norme legislative atte a salvaguardare il patrimonio degli enti nelle more ~~da~~ l'approvazione da parte del Parlamento della legge di riforma dell'assistenza pubblica.

Come è noto, sino all'emissione della citata sentenza erano applicate le norme di salvaguardia previste dalla L.R. n.29/78 che pone il divieto agli enti o istituzioni che, per provvedimento dello Stato, siano stati soppressi o siano in corso di scioglimento, di assumere deliberazioni concernenti assunzioni di personale o impegni comunque eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Analoghe norme di salvaguardia erano state emanate dallo Stato con decreti legge che poi non avevano ottenuto la prevista conversione.

Appare quindi, quanto mai opportuno, in questa fase di transizione e di definizione della problematica, emanare delle specifiche nor me di salvaguardia che servono ad evitare che l'adozione dei provvedimenti

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

ti oggetto dei divieti possano compromettere la futura programmazione dei servizi sul territorio Regionale.

Contemporaneamente, con le norme previste nel titolo secondo, si intende promuovere l'estinzione di quelle istituzioni per le quali nel corso degli anni è venuto a mancare il fine o che per il loro fine non corrispondono più ad un interesse della pubblica beneficenza e che sono diventate superflue, ovvero che non sono più in condizione di perseguire i propri scopi o che comunque non svolgono più alcuna attività riconducibile alle finalità della legge istitutiva delle II.PP.A.B..

Con le medesime disposizioni si provvede ad assegnare al Comune, in cui ha sede legale l'Istituzione, i beni patrimoniali ed il relativo personale dipendente. Si tratta di norme che trovano il loro fondamento nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 istitutiva delle II.PP.A.B..

Nel titolo terzo si prevede un intervento finanziario regionale inteso a favorire la valorizzazione delle istituzioni pubbliche esistenti, attraverso il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi.

Come è noto, le istituzioni di cui trattasi sono Enti pubblici giuridicamente riconosciuti soggetti a tutti i controlli e vincoli delle pubblici

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)


ca amministrazione e operano nel campo dell'assistenza con notevole impegno facendo ricorso alle proprie capacità finanziarie in molti casi assolutamente insufficienti a garantire un adeguato servizio pubblico.

Si tratta, quindi, di un disegno di legge di particolare rilievo che, nello spirito dell'art.6 dello Statuto della Regione, tende da un lato ad un parziale riordino del settore, in attesa della legge quadro sull'assistenza, e dall'altro a favorire un efficiente servizio pubblico di assistenza sociale.

Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il disegno di legge in esame riveste notevole importanza per colmare un vuoto legislativo pericoloso, trattandosi alle volte di Enti con patrimoni di notevole consistenza che vanno salvaguardati.

La Commissione Servizi Sociali ha espresso parere favorevole alla unanimità dei presenti e ne raccomanda la sollecita approvazione.

IL RELATORE  
(Dott. Vincenzo BLNETTI)



*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3ª Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

D.D.L.:

"INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (II.PP.A.B.)  
NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO E MODALITA' PER L'ESTINIO-  
NE"

RELATORE: DR. VINCENZO BINETTI

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

ART. 1

In attesa della emanazione della legge di riforma sull'assistenza pubblica e nell'ambito dell'attività di sorveglianza di competenza della Regione prevista dal combinato disposto dell'art. 44 - primo comma - della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dell'art. 2 - secondo comma - del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti nell'ambito regionale, ivi comprese le Istituzioni amministrate dai Comuni ai sensi della L.R. 15 marzo 1978, n. 17, sono sottoposte alla disciplina di cui alla presente legge.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

TITOLO I

(Norme di salvaguardia)

ART. 2

Le II.PP.A.B. non possono adottare, senza autorizzazione della Giunta Regionale, deliberazioni concernenti:

- a - istituzione di nuovi posti in organico e assunzioni di personale, anche nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche, nonché di personale a tempo determinato che comporti un aumento complessivo del numero dei dipendenti rispetto a quello massimo raggiunto al 30 luglio 1981;
- b - provvedimenti di inquadramento o di promozione e qualifiche superiori non previsti specificatamente da norme regolamentari vigenti ovvero quando essi comportino valutazioni di carattere discrezionale.

L'autorizzazione può essere concessa dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, al fine di assicurare il miglioramento e la continuità dei servizi indispensabili al funzionamento delle istituzioni e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell'art.31 - secondo comma - della legge 17 luglio 1890, n.6972.

L'autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e per la sostituzione dei dipendenti in congedo per servizio militare di leva, purchè dette sostituzioni non abbiano comunque la durata superiore a 90 giorni.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

ART. 3

Gli acquisti, le trasformazioni di destinazione od alienazioni di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, i contratti di locazione e di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, deliberate dalle II.PP.A.B., sono subordinate alla autorizzazione della Giunta Regionale.

La Giunta Regionale, sentito il parere del Consiglio Comunale ove ha sede legale l'I.P.A.B. e del Consiglio Comunale ove sono situati gli immobili, nonché della competente Commissione Consiliare regionale, può concedere l'autorizzazione di cui al precedente comma esclusivamente quando trattasi di atti strettamente necessari al proseguimento dei fini assistenziali delle istituzioni, nonché ad assicurare il miglioramento ed il potenziamento dei servizi.



*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

ART. 4

I pareri dei Consigli Comunali interessati e della competente Commissione Consiliare regionale devono essere emessi nel termine di quaranta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine gli organi che non abbiano emesso il richiesto parere sono reputati senz'altro assenzienti.

Nel caso di rilevata insufficienza della documentazione prodotta, gli organi di cui al primo comma possono richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio; in tal caso, il termine di quaranta giorni decorrerà nuovamente dalla data di ricezione dei chiarimenti od elementi integrativi prodotti.

La Giunta Regionale nei successivi 60 giorni concede o nega la autorizzazione che sarà notificata a mezzo decreto del Presidente della Giunta Regionale.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

ART. 5

Le disposizioni previste dai precedenti articoli vigono in care  
za di legislazione nazionale in materia.

Gli atti compiuti in violazione alle norme di cui alla presente  
legge sono nulli.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

TITOLO II

(Norme per l'estinzione)

ART. 6

Le II.PP.A.B. che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 70 - primo comma - della legge 17 luglio 1890, n.6972, ovvero che non siano più in grado di perseguire i propri scopi statutari o che comunque non svolgono più alcuna attività riconducibile alle finalità di cui alla stessa legge 17 luglio 1890, n.6872, sono soggette ad estinzione.

La dichiarazione di estinzione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste per le modificazioni statutarie degli artt. 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n.6972, e con le modalità previste dagli artt.3 - punto 5 -, e 4 - punto 3 -, della legge regionale 4 luglio 1974, n. 22.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

ART. 7

Il decreto di estinzione dovrà disporre la data da cui ha effetto l'estinzione, l'attribuzione in proprietà al Comune sede legale della istituzione del patrimonio dell'I.P.A.B., con vincolo di destinazione ai servizi sociali, e l'assegnazione del relativo personale.

Il Comune subentra nella situazione patrimoniale attiva e passiva e nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

ART. 8

Entro 90 giorni dalla data di estinzione, i Comuni provvedono, secondo le disposizioni vigenti, all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale assegnato a norma dell'articolo precedente.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

TITOLO III  
(Contributi regionali)

ART. 9

In attuazione dell'ultimo capv. dell'art. 6 dello Statuto, al fine di favorire il miglioramento ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali pubblici esistenti sul territorio regionale, la Giunta Regionale é autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la gestione, il funzionamento, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

ART. 10

I contributi possono essere concessi a favore delle II.PP.A.B. che realizzino attività assistenziale prevista dalle norme statutarie attraverso servizi aperti alla collettività, a condizione che:

- 1) assumano l'obbligo di applicare nei confronti del personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali;
- 2) abbiano approvato la pianta organica.

Sono escluse le Istituzioni che svolgano attività destinate in via esclusiva o prevalente in favore dei propri soci, dei familiari o di limitate categorie di cittadini.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

ART. 11

Le istanze per la concessione dei contributi dovranno essere in dirizzate all'Assessorato regionale ai Servizi Sociali, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, ed essere corredate dalle seguente documentazione:

- copia del bilancio di previsione regolarmente approvato;
- copia dell'ultimo consuntivo regolarmente approvato;
- relazione analitica dalla quali risulti la destinazione del finanziamento richiesto, l'attività assistenziale realizzata, il personale in servizio;
- altra documentazione probante la necessità del finanziamento.

La Giunta Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, dopo aver acquisito il parere vincolante della competente Commissione Consiliare, approva il programma di riparto dei contributi sulla base dei finanziamenti previsti in bilancio



*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

ART. 12

Le II.PP.A.B. destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge dovranno documentare l'avvenuto utilizzo dei finanziamenti per gli scopi per i quali sono stati concessi.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

ART. 13

I beni mobili e le attrezzature acquistate con il contributo regionale dovranno essere registrati nell'inventario di cui all'art.18 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con specifica annotazione indicante l'intervento regionale.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

TITOLO IV

(Norme Generali)

ART. 14

Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto può delegare l'Assessore Regionale ai Servizi Sociali per le competenze di cui alla presente legge

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

ART. 15

In sede di prima applicazione, le istanze previste dal primo comma del precedente art. 11, dovranno essere presentate entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La Giunta Regionale, entro i successivi novanta giorni, provvede agli adempimenti di cui al precedente art. 11.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

ART. 16

Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge, il gruppo di lavoro di cui all'art. 7 - terzo comma - della L.R. 12 agosto 1978, n. 37, dovrà essere integrato dal rappresentante dell'Assessorato regionale ai Servizi Sociali.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

3. Commissione Consiliare Permanente  
(Servizi Sociali)

OK

ART. 17

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge prevista per l'anno 1983 in £. 1.000.000.000 farà carico al capitolo 14223, "Interventi per il potenziamento dei servizi socio - assistenziali delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza", del bilancio di previsione per l'anno 1983, previo storno di pari importo dal capitolo 16202 dello stesso Bilancio 1983 gestito in esercizio provvisorio ai sensi della L.R. 11/1/83 N.1, in termini di competenza e di cassa.

Per gli anni successivi si farà fronte con le disponibilità del corrispondente capitolo del bilancio di previsione.

Consiglio Regionale  
della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.17/P del 14/4/83

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 14.4.83 il seguente atto, trasmesso dalla 3<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 22.3.83

D.d.l. " Interventi per il potenziamento dei servizi socio-Assistenziali delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (II.PP.A.P.) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:



favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.



rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: RIZZO

contrari:

di astensione: BORTONE, CALVARIO, RICCIATO, ROSSI

*Ammy*

ART. 17

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge prevista per l'anno 1983 in f. 1.000.000.000 farà carico al capitolo 14233, "Interventi per il potenziamento dei servizi socio - assistenziali delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza", del bilancio di previsione per l'anno 1983, previo storno di pari importo dal capitolo 16202 dello stesso Bilancio 1983 gestito in esercizio provvisorio ai sensi della L.R.11/1/83 N.1, in termini di competenza e di cassa.

Per gli anni successivi si farà fronte con le disponibilità del corrispondente capitolo del bilancio di previsione.